



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PMI
DIV. VIII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL *MADE IN ITALY* E INDUSTRIE CREATIVE

ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
DI CATEGORIA E DELLA DISTRIBUZIONE
LORO SEDI

Oggetto: **Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Disposizioni oggetto di interpretazione da parte della DG SANCO.**

Il Regolamento (UE) 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” (d’ora in avanti “Regolamento”) diventa, come noto, applicativo a far data dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Va rilevato tuttavia che esso contiene alcune disposizioni oggetto di interpretazione da parte del Gruppo di lavoro “Etichettatura” sull’applicazione del Regolamento stesso, istituito presso la DG SANCO, il cui referente italiano è il Ministero della Salute. La diffusione dell’interpretazione autentica da parte della DG SANCO di tali disposizioni è propedeutica alla certezza giuridica delle stesse.

Al fine di fornirne un quadro informativo completo, in attesa della pronuncia da parte della DG SANCO, questa Direzione ha predisposto, in allegato I, l’elenco delle disposizioni del Regolamento oggetto di interpretazione.

In allegato II si riporta invece l’elenco di alcune disposizioni del D.lgs 109/1992, attualmente oggetto di revisione, che la delegazione italiana ha proposto alla DG SANCO come specificazioni compatibili con il Regolamento, anch’esse in attesa di interpretazione.

Si invitano le associazioni a consultare il sito istituzionale della DG SANCO dedicato all’applicazione del Regolamento in oggetto, sul quale verrà data pubblicazione dei documenti interpretativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Ludovica Agrò)

Disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011 oggetto di interpretazione da parte del Gruppo di lavoro “Etichettatura” sull’applicazione del Regolamento stesso, istituito presso la DG SANCO

Disposizione del Regolamento oggetto di interpretazione	Documenti contenenti le interpretazioni (appena divulgati o in attesa di pubblicazione)
<p>Articolo 1 “Definizioni”, paragrafo 3, secondo comma: <i>“Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato”</i></p>	<p>Documento di lavoro <i>“food information requirements applicable to transport retail undertakings and catering services provided by transport undertakings”</i> in esame presso la task force di esperti presso la DG SANCO.</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Articolo 7 “Pratiche leali d’informazione”, paragrafo 1, lettera c): <i>“c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.</i></p>	<p>Documento “Q&A General Labelling – II part” (Domande e risposte sull’Etichettatura Generale – II parte).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Articolo 7 “Pratiche leali d’informazione”, paragrafo 1, lettera d): <i>“d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente” +</i></p> <p>Allegato VI, parte A, punto 4</p>	<p>Documento “Q&A General Labelling – II part” (Domande e risposte sull’Etichettatura Generale – II parte).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Articolo 8 “Responsabilità”, paragrafo 1 +</p> <p>Articolo 9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie”, paragrafo 1, lettera h): <i>“h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1”.</i></p>	<p>Nota prot.0170164 del 30.09.2014 con la quale il MiSE-DGPICPMI riporta le decisioni prese dal Gruppo di lavoro “Etichettatura” in data 27.06.2014, confermate dalla DG SANCO l’8.08.2014 e inviate alle delegazioni in data 24.10.14.</p> <p>Specifici quesiti tecnici su alcuni aspetti dell’art.9.1.h) sottoposti dalla delegazione italiana al Gruppo di lavoro “Etichettatura” (in attesa di risposta).</p>

Interpretazione del concetto di “superficie maggiore” (art.13, par.3; art.16, par.2, All.V, punto 18) applicato alle confezioni sferiche, cilindriche, coniche o irregolari .	Q&A sottoposte dalla delegazione italiana. (in attesa di risposta)
Articolo 14 “Vendita a distanza”	Documento “Q&A on Distance Selling” (Domande e risposte sulla vendita a distanza). (da pubblicare)
Articolo 21 “Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”, paragrafo 1 , relativo alle modalità di indicazione degli allergeni	Linee Guida Allergeni (da pubblicare). Le Linee Guida Allergeni sono stete sottoposte a pubblica consultazione con scadenza il 4.01.2015: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
Articolo 22 + Allegato VIII “Indicazione quantitativa degli ingredienti” (QUID)	Linee Guida per l’applicazione della “Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID)”. (da pubblicare)
Articolo 30 “Contenuto”, paragrafo 3 : “Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni : a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale”.	Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale). (da pubblicare) Q&A sottoposte dalla delegazione italiana (in attesa di risposta).
Articolo 31 “Calcolo”, paragrafo 3 : “Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto ”	Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale). Dubbio interpretativo relativo alla dichiarazione nutrizionale dei prodotti venduti immersi in un liquido. (da pubblicare)
Articolo 32 “Espressione per 100 g o per 100 ml”, paragrafo 5 : “Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)»”	Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale). (da pubblicare)
Articolo 35 “Forme di espressione e presentazione supplementari”, paragrafo 1 : “[...] il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30,	Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale).

<p>paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: [...]</p>	<p>(da pubblicare)</p> <p>Q&A sottoposte dalla delegazione italiana (in attesa di risposta).</p>
<p>Articolo 54 “Disposizioni transitorie”, paragrafo 2: “Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35”.</p>	<p>Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato III “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari”, punto 6.1: carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati congelati devono riportare “La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell’allegato X, punto 3”.</p>	<p>Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato IV “Definizione di altezza della X”</p>	<p>Documento “Q&A General Labelling – II part” (Domande e risposte sull’etichettatura generale- II parte).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato V “Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale”, punto 1: “I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti”.</p>	<p>Documento “Q&A Nutritional Declaration” (Domande e risposte sulla Dichiarazione Nutrizionale).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, parte A, punto 1, relativamente alle prescrizioni sull’indicazione di «ricongelato»</p>	<p>Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, parte A, punto 2, relativo alle deroghe all’obbligo di accompagnare la denominazione dell’alimento dalla designazione «decongelato».</p>	<p>Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce).</p> <p>Q&A relative all’interazione tra il Reg. (UE) 1379/2013 e il Reg. (UE) 1169/2011.</p> <p>(entrambe da pubblicare).</p>
<p>Allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, parte A, punto 5: “Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle</p>	<p>Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce).</p>

<p><i>idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell'alimento reca l'indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine".</i></p>	<p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", parte A, punto 6: <i>"Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un'analogia disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti".</i></p>	<p>Documento "Q&A related to meat & fish labelling" (Domande e risposte relative all'etichettatura di carne e pesce).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", parte A, punto 7: <i>"I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l'indicazione di seguito illustrata: [...] «carne ricomposta» e «pesce ricomposto»".</i></p>	<p>Documento "Q&A related to meat & fish labelling" (Domande e risposte relative all'etichettatura di carne e pesce).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VII "Indicazione e designazione degli ingredienti", parte A, punto 1: <i>"Acqua aggiunta e ingredienti volatili [...] Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati".</i></p>	<p>Documento "Q&A related to meat & fish labelling" (Domande e risposte relative all'etichettatura di carne e pesce).</p> <p>(da pubblicare)</p>
<p>Allegato VII "Indicazione e designazione degli ingredienti", parte A, punto 2: <i>"Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione".</i></p>	<p>Q&A sottoposte dalla delegazione italiana.</p> <p>Interpretazione italiana accolta in sede di Gruppo di Lavoro "Etichettatura" del 27.06.2014. Si resta in attesa di sapere se la Q&A italiana sarà inclusa tra i documenti</p>

	di Q&A che dovranno essere pubblicati sul sito della DG SANCO.
Allegato VII “Indicazione e designazione degli ingredienti”, parte B, punto 17 , relativo alla designazione di «carne(i) di ...».	Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce). (da pubblicare) I dubbi interpretativi riguardano la designazione di: - “bovidi” di specie diversa dal “bos taurus” - carni di specie miste.
Allegato IX “Indicazione della quantità netta”, punto 1, lettera a) : “L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti: a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente”.	Quesiti bilaterali della delegazione italiana alla DG SANCO (in attesa di risposta).
Allegato IX “Indicazione della quantità netta”, punto 5 : “Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura , viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non include la glassa [...]”.	Documento “Q&A on net weight and glazed products” (Domande e risposte sul peso netto e i prodotti glassati), che specifica ulteriormente la Q&A 2.12.2 pubblicata sul sito della DG SANCO in data 31.01.2014. Documento “Q&A related to meat & fish labelling” (Domande e risposte relative all’etichettatura di carne e pesce). (entrambe da pubblicare)
Allegato X “Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento”, punto 1, lettera d) , relativo alle esenzioni dall’obbligo di indicare il Termine Minimo di Conservazione .	Documento “Q&A General Labelling – II part” (Domande e risposte sull’etichettatura generale- II parte). (da pubblicare) Q&A sottoposte dalla delegazione italiana (in attesa di risposta). I dubbi interpretativi riguardano l’esenzione di: - sidro - funghi - prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi.
Allegato X “Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento”, punto 2, lettera b) : “La data di scadenza è indicata nel modo seguente:	Quesiti bilaterali della delegazione italiana alla DG SANCO (in attesa di risposta). I dubbi interpretativi riguardano il collegamento tra

<p><i>a) è preceduta dai termini «da consumare entro ...»;</i> <i>b) l'espressione di cui alla lettera a) è seguita:</i> — <i>dalla data stessa, oppure</i> — <i>dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.</i> <i>Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare”.</i></p>	<p>data di scadenza e condizioni di conservazione ed il loro posizionamento.</p>
<p>Allegato X “Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento”, punto 3, lettera a): “La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell'allegato III è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»”.</p>	<p>Documento “Q&A General Labelling – II part” (Domande e risposte sull'etichettatura generale- II parte). (da pubblicare)</p>

Disposizioni del D.lgs 109/1992 che la delegazione italiana ha proposto alla DG SANCO come specificazioni compatibili con il Regolamento, oggetto di quesiti bilaterali alla DG SANCO in attesa di interpretazione

Disposizione del D.lgs 109/1992 oggetto di interpretazione	Rapporto con la corrispondente disposizione del Reg.(UE) 1169/2011
<p>Articolo 4 “Denominazione di vendita”, comma 5-bis: <i>“I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato”</i></p>	<p>Proposta come specificazione dell’articolo 17, posto il rispetto dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a).</p> <p>(in attesa di risposta)</p>
<p>Articolo 5 “Ingredienti”, comma 6: <i>“Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria”</i></p>	<p>Proposta come specificazione del disposto di cui all’Allegato VII, parte A, punto 2.</p> <p>Proposta accolta in sede di Gruppo di Lavoro “Etichettatura” del 27.06.2014. Si resta in attesa di sapere se la Q&A italiana sarà inclusa tra i documenti di Q&A che dovranno essere pubblicati sul sito della DG SANCO.</p>
<p>Articolo 7 “Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti”, comma 3, lettera c): <i>“L'indicazione dell'acqua non è richiesta: [...]c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.”</i></p>	<p>Richiesta di interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) per i casi della produzione dell’aceto che vede l’aggiunta di acqua nello stabilimento produttivo, nei termini previsti dalla L. 82/2006.</p> <p>(in attesa di risposta)</p>
<p>Articolo 14 “Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati”, comma 7-bis: <i>“Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti</i></p>	<p>Richiesta come eccezione agli obblighi degli artt.9 e 10 per la sola regalistica stagionale, precipua della tradizione italiana.</p> <p>(in attesa di risposta)</p>

<i>e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve”</i>	
Articolo 17 “Prodotti non destinati al consumatore”, comma 1: “ <i>I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h)”</i>	Richiesta interpretativa del combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 8 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) per ciò che attiene la fornitura agli artigiani, caratterizzanti la tradizione manifatturiera italiana. (in attesa di risposta)